

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Fin dalla sua creazione nel 2002, Eurojust ha assunto un ruolo di primo piano nella cooperazione giudiziaria in materia penale. Considerando l'incremento della criminalità previsto a livello internazionale per i prossimi anni, vi è la necessità di consolidare il suo ruolo e migliorarne l'efficacia nella lotta alla criminalità transfrontaliera. L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente di agire al riguardo. Nel corso della tornata di ottobre I, il Parlamento voterà su una proposta di regolamento che intende modernizzare il quadro giuridico dell'Agenza e snellirne il funzionamento e la struttura.

Contesto

L'accresciuta dimensione internazionale della delinquenza, il suo diversificarsi in una pluralità di attività illecite e la complessità dei metodi impiegati dai criminali rendono più difficile per gli Stati membri individuare e contrastare la criminalità transfrontaliera. In un'Unione europea con 28 giurisdizioni differenti, [Eurojust](#) facilita le indagini transfrontaliere e le azioni penali per reati gravi quali frodi, traffico di droga e riciclaggio di denaro. L'Agenza ha inoltre intensificato le proprie attività nella lotta al terrorismo, alla cybercriminalità, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Tra il 2002 e il 2017 l'[attività operativa](#) di Eurojust si è decuplicata, passando da 202 a 2 550 casi all'anno e si prevede che tale cifra arrivi a [7 000](#) nel 2027.


La proposta della Commissione europea

Nel luglio 2013, la Commissione ha adottato una [proposta](#) di regolamento su Eurojust con l'obiettivo di creare un nuovo modello di governance per l'Agenza, nonché di semplificarne la struttura e il funzionamento. Le nuove norme intendono contribuire a migliorare la sua efficacia operativa. Le modifiche principali riguardano la distinzione tra le funzioni operative e quelle di gestione del collegio dei membri nazionali di Eurojust, l'istituzione di un consiglio direttivo e le nuove disposizioni sulla programmazione annuale e pluriennale. La proposta di regolamento mira altresì ad accrescere la legittimità democratica di Eurojust, in quanto prevede un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione delle attività dell'Agenza. Contemporaneamente alla proposta su Eurojust, nel luglio 2013 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 86 TFUE, una proposta di regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO), le cui attività saranno strettamente correlate a quelle di Eurojust.

Posizione del Parlamento europeo

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) ha adottato la sua [relazione](#) sulla proposta il 19 ottobre 2017, poco dopo aver accordato il proprio consenso al potenziamento della cooperazione per la creazione dell'EPPO. L'iter legislativo del regolamento su Eurojust è stato bloccato per lungo tempo dal Parlamento in ragione dell'assenza di progressi sul regolamento EPPO in sede di Consiglio. Dopo aver elaborato le disposizioni relative alla relazione tra i due organi dell'Unione e aver allineato le disposizioni proposte in materia di protezione dei dati al recente quadro giuridico inerente la materia per le istituzioni dell'UE, i due colegislatori hanno raggiunto un accordo politico. Il [testo concordato del 19 giugno 2018](#), approvato dalla commissione LIBE il 10 luglio 2018, chiarisce ulteriormente le funzioni del direttore amministrativo e prevede che la Commissione sia rappresentata in seno al collegio e al consiglio direttivo. Prima di poter entrare in vigore, il testo dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento nel suo insieme (votazione prevista nella tornata di ottobre I) e dal Consiglio.

Relazione per la prima lettura: [2013/0256\(COD\)](#); commissione competente per il merito: LIBE; relatore: Axel Voss (PPE, Germania).



EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Autore: Katrien Luyten, Servizio di ricerca per i deputati
PE 628.223 – settembre 2018



Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2018.

ep.europa.eu <http://www.eprs.parl.union.eu> (intranet) <http://www.europarl.europa.eu/thinktank> (internet) <http://epthinktank.eu> (blog)